

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 21 MARZO 1957

(55^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione dei distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio » (1881) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 713, 714
ROMANO, relatore 714

« Modifica al comma quinto dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento del personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena » (1882) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 714, 715
MAGLIANO 714, 715
PELIZZO 715
PICCHIOTTI 715
ROMANO, relatore 714, 715
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 715

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, De Pietro, Franza, Gavina, Gardina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Pelizzo, Picchiotti, Piegari, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pellegrini è sostituito dal senatore Boccassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione dei distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio » (1881) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione dei distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, circa l'istituzione di di-

stuntivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio, sono estese agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede coi normali stanziamenti del capitolo n. 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la variazione di bilancio.

ROMANO, *relatore*. Si tratta dell'istituzione dei distintivi d'onore per coloro che abbiano riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti.

Ora, con l'articolo unico del disegno di legge in esame vengono estese le disposizioni di cui al decreto 28 settembre 1934, n. 1820, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

A me sembra che il disegno di legge meriti di essere approvato, in quanto tali agenti sono considerati come facenti parte delle Forze armate e, poichè una analoga disposizione fu presa nel 1944 per le Forze armate, è giusto che sia estesa anche agli agenti di custodia.

PRESIDENTE. Comunico che la 5^a Commissione non ha nulla da osservare per la parte finanziaria.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica al comma quinto dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento del personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena (1882)** » (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica al

comma quinto dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento del personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il quinto comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è sostituito dal seguente:

« Tale concessione è subordinata al pagamento da parte dell'utente dell'alloggio di un canone che, con decorrenza 1° luglio 1955, sarà stabilito dalle Intendenze di finanza su parere degli Uffici tecnici erariali, in misura non inferiore al decimo dello stipendio o del compenso goduto dal personale fruente dell'alloggio ».

ROMANO, *relatore*. Con il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, viene riconosciuto il diritto all'alloggio gratuito dei direttori e agenti degli Istituti di prevenzione e di pena; è data inoltre facoltà di concedere eventuali alloggi disponibili al vice-direttore, al cappellano e al sanitario, subordinatamente al pagamento di un canone, da parte dell'utente dell'alloggio, per un ammontare non inferiore al sesto dello stipendio o dell'assegno di cui gode l'utente. Il disegno di legge all'ordine del giorno tiene conto dei recenti aumenti degli stipendi ed adegua le misure del canone, stabilendo che non possa essere inferiore a un decimo dello stipendio. In concreto il canone è stabilito dall'intendente di finanza previo parere dell'ufficio tecnico erariale.

R'tengo che il disegno di legge possa essere approvato.

MAGLIANO. Io forse non ho prestato molta attenzione alla relazione del senatore Romano; mi è parso di capire che questa misura è stabilita nel minimo.

ROMANO, *relatore*. È stabilito il limite inferiore, però il canone di pagamento deve es-

sere determinato dall'intendente di finanza, previo parere dell'ufficio tecnico erariale.

MAGLIANO. Quindi non può essere inferiore a un decimo dello stipendio. Ma questa cifra non dovrebbe essere commisurata allo stipendio, bensì al valore dell'alloggio. Io preferirei che fosse piuttosto stabilita la misura massima.

ROMANO, *relatore*. Ma se c'è sempre l'ufficio tecnico erariale che darà il proprio parere, tenendo presente il numero dei vani, ecc.

PICCHIOTTI. Il disegno di legge in esame è in correlazione col decreto del 1940; si segue anche adesso il sistema fissato in quel decreto. Ivi si stabiliva un sesto dello stipendio ed ora siamo arrivati ad un decimo.

ROMANO, *relatore*. Il decreto del 1940 prevede l'assegnazione di alloggi gratuiti ai direttori e agli agenti; poi, qualora tra i beni demaniali vi fossero altri alloggi disponibili, è prevista la possibilità di assegnare, previo pagamento di un canone, questi alloggi a vicedirettori, cappellani e sanitari. Per tali alloggi il decreto del 1940 prevedeva, come canone minimo, un sesto dello stipendio.

Ora si propone un adeguamento, fissando il canone in una misura non inferiore a un decimo dello stipendio.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La norma proposta è in favore del personale di questi Istituti. La legge prevedeva il pagamento di un sesto dello stipendio, ma, con l'aumento degli stipendi, si verrebbe a pagare una cifra considerevole, an-

nullando ogni vantaggio; invece, adottando come misura un decimo, si torna a ristabilire la misura di vantaggio che c'era prima.

PELIZZO. Io vorrei sapere se si tratta dello stipendio solo o se sono comprese le altre voci del compenso.

ROMANO, *relatore*. Un decimo del solo stipendio.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo legame con lo stipendio è fissato solo in vantaggio degli interessati, tanto è vero che si sono dovute stabilire delle categorie, altrimenti non si saprebbe come fare per accontentare tutti. Il vantaggio era diminuito (avendo il decreto del 1940 fissato come minimo il sesto dello stipendio) in conseguenza dell'aumento degli stipendi. Per questo si è voluto diminuire il minimo portandolo ad un decimo dello stipendio.

PRESIDENTE. Comunico che la 5^a Commissione non ha nulla da osservare dal lato finanziario.

Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari